

Istituto Pluricomprendivo Vipiteno-Alta Val d'Isarco
Biblioteca scolastica

27 gennaio 2007

Shoah: documenti e testimonianze



"Là dove si danno alle fiamme
i libri,
si finisce per bruciare
anche gli uomini".
H. Heine

Documenti

Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco (15 settembre 1935)

Fermamente convinti che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per la futura esistenza del popolo tedesco, ispirati dalla irremovibile determinazione a salvaguardare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha unanimemente deciso l'emanazione della seguente legge che viene così promulgata:

Articolo I

1. I matrimoni tra ebrei e i cittadini di sangue tedesco e apparentati sono proibiti. I matrimoni contratti a dispetto della presente legge sono nulli anche quando fossero contratti senza l'intenzione di violare la legge.
2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziati soltanto dal Pubblico Ministero.

Articolo II

Le relazioni sessuali extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco e apparentati sono proibite.

Articolo III

Agli ebrei non è consentito di impiegare come domestiche cittadine di sangue tedesco e apparentate.

Articolo IV

1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori nazionali.
2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.

Articolo V

1. Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 1 sarà condannato ai lavori forzati.
2. Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 2 sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.
3. Chi violi quanto stabilito dall'Articolo 3 o 4 sarà punito con un minimo di un anno di carcere o con una delle precedenti pene.

Articolo VI

Il Ministro degli Interni del Reich in accordo con il Vice Führer e il Ministro della Giustizia del Reich emaneranno i regolamenti legali ed amministrativi richiesti per l'attuazione ed il rafforzamento della legge.

Articolo VII

La legge diverrà effettiva il giorno successivo alla sua promulgazione ad

eccezione dell'Articolo 3 che diverrà effettivo entro e non oltre il 1° gennaio 1936.

Ordinanza di eliminazione degli ebrei dalla vita economica tedesca

Sulla base del Decreto del 18 ottobre 1936 per l'esecuzione del Piano dei Quattro Anni si ordina quanto segue:

Articolo I

1. Dal 1° gennaio 1938, l'esercizio della vendita al dettaglio, la vendita per corrispondenza, il libero esercizio dell'artigianato sono proibiti agli ebrei.
2. Allo stesso modo è proibito agli ebrei a partire dalla stessa data di offrire beni e servizi in qualsiasi mercato, fiera o mostre, di pubblicizzarle o di accettare ordini di acquisto.
3. I negozi giudei che opereranno in violazione di questa ordinanza saranno chiusi dalla polizia.

Articolo II

1. A nessun ebreo, a partire dal 1 gennaio 1939, è consentito di amministrare una impresa in accordo con la definizione del termine "amministratore" esposto dalla legge sul lavoro nazionale del 20 gennaio 1934.
2. Se un ebreo ricopre una carica direttiva all'interno di un'area di affari può essere licenziato con un preavviso di sei settimane. Al termine di questo periodo tutti i reclami risultanti dal contratto di impiego, specialmente quelli su compensazioni e pensioni saranno ritenuti nulli.

Articolo III

1. Nessun ebreo può essere membro di una società cooperativa.
2. I membri ebrei di cooperative perderanno la loro associazione dal 31 dicembre 1938. Non sarà necessaria alcuna notifica.

Articolo IV

1. I Ministeri competenti del Reich sono incaricati di emanare i regolamenti richiesti da questo decreto. Saranno permesse eccezioni soltanto se necessarie al trasferimento delle aziende ebraiche in mani non ebraiche o per la liquidazione degli interessi ebraici e nei casi speciali in cui si debbano assicurare rifornimenti.

Berlino, 12 Novembre 1938

*Il Presidente del Piano dei Quattro Anni
Göring
Gran Maresciallo del Reich*

"La difesa della razza", 5 agosto 1938

Manifesto degli scienziati razzisti

1) Le razze umane esistono.

La esistenza delle razze umane non è più una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

2) Esistono grandi razze e piccole razze.

Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

3) Il concetto di razza o concetto puramente biologico.

Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.

4) La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.

5) E' una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici.

Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.

6) Esiste ormai una pura "razza italiana".

Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.

7) E' tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti.

Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

8) E' necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall'altra.

Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

9) Gli ebrei non appartengono alla razza italiana.

Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

10) I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo.

L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, XVI, n. 1390

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

Vittorio Emanuele

Mussolini, Bottai, Di Revel

Visto il Guardasigilli: Solmi

Regio Decreto Legge 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana

Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Veduto il [R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390](#);

Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;

Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.

Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non

sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.

Art. 9. Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gli insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerienze individuali o familiari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per

accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decreto legge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.

Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Bottai, Di Revel

Visto il Guardasigilli: Solmi

Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054

Disciplina dell'esercizio delle professioni
da parte dei cittadini di razza ebraica

Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro
Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I. - Disposizioni generali

Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaio. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato è vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.

Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.

Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.

Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La denuncia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denuncia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.

Capo II - Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti

Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'art. 4. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.

Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:

- a) essere cittadini italiani;
- b) essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione;
- c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
- d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva professione.

Art. 10. Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 11. Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti

documenti:

- a) atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
- e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
- f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
- g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.

Art. 12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'art. 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.

Art. 13. I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.

Art. 14. La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.

Art. 15. Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto al Procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 16. La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro

Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.

Capo III - Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali

Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'art. 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.

Art. 18. La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:

- 1) per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commesso nell'esercizio della professione;
- 2) per motivi di manifesta indegnità morale e politica. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) censura;
 - b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
 - 3) cancellazione dall'elenco. I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.

Art. 19. La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:

- a) di perdita della cittadinanza;
- b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
- c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.

Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell'art. 15.

Art. 20. La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio della professione. La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Capo IV - Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali

Art. 21. L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;

b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;

c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".

Art. 22. I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25. È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.

Art. 26. L'esercizio delle attività professionali vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco

speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. È tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.

Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.

Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio.

Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.

Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.

Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.

Art. 33. Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII, 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.

Art. 34. Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.

Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1939-XVII

Vittorio Emanuele

Mussolini, Starace, Solmi, Di Revel, Cobolli-Gigli, Rossoni, Lantini, Alfieri

Visto il Guardasigilli: Grandi

GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO: "Dichiarazione sui problemi razziali"

Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.

Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:

- a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
- b) il divieto per i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici – personale civile e militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
- c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri anche di razze ariane dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
- d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

Ebrei ed ebraismo.

Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale – specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato –in taluni periodi culminati come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica- unanimemente ostile al Fascismo.

L'immigrazione di elementi stranieri – accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele.

Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.

Il divieto di entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri.

Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili – secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - è indispensabile.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione degli ebrei stranieri i quali:

- a) abbiano un'età superiore ai 65 anni;
- b) abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

Ebrei di cittadinanza italiana.

Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

- a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
- b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;

- c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
- d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

Discriminazione tra gli ebrei di cittadinanza italiana.

Nessuna discriminazione sarà applicata – escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado – nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana – quando non abbiano per altri motivi demeritato – i quali appartengano a:

- 1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo: libica, mondiale, etiopica, spagnola;
- 2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
- 3) famiglie di combattenti delle guerra libica, mondiale, etiopica, spagnola insigniti della croce al merito di guerra;
- 4) famiglie di Caduti per la Causa Fascista;
- 5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa Fascista;
- 6) famiglie di fascisti iscritti al Partito negli anni 19-20-21-22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani;
- 7) famiglie aventi eccezionali benemerienze che saranno accertate da apposita commissione.

Gli altri ebrei.

I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

- a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
- b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
- c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
- d) prestare servizio militare in pace e in guerra.

L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti:

Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:

- 1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
- 2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
- 3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
- 4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

Immigrazione di ebrei in Etiopia.

Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia.

Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

Cattedre di razzismo.

Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

Alle Camicie Nere.

Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

26 ottobre 1938

Regio Decreto Legge, 17 novembre 1938-XVII, n.1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana

Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I - Provvedimenti relativi ai matrimoni

Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII,

n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.

Capo II - Degli appartenenti alla razza ebraica

Art. 8. Agli effetti di legge:

- a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
- b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
- c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
- d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diverse da quella ebraica

Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

- a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
- b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
- c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
- d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
- e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno

emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

- a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
- c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
- d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
- e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
- f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
- g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
- h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10, nonché dell'art. 13, lett. h):

- a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
- b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - 1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
 - 2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
 - 3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
 - 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
 - 5) legionari fiumani;
 - 6) abbiano acquisito eccezionali benemerienze, da valutarsi a termini dell'art.16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerienze di cui all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17. È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i

casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28. È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.

Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII

Vittorio Emanuele

Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini

Visto il Guardasigilli: Solmi

Autorizzazione del 31 luglio 1941 di Hermann Göring per il capo della Polizia di sicurezza e del SD, Gruppenführer delle SS Reinhard Heydrich, a preparare una «soluzione globale della questione ebraica»

"A integrazione delle disposizioni dell'ordinanza del 24 gennaio 1939,¹ nella quale La si incaricava di avviare la questione ebraica, mediante emigrazione o evacuazione, alla soluzione più favorevole in relazione alle circostanze, con la presente Le assegno l'incarico di predisporre tutte le necessarie misure per preparare dal punto di vista organizzativo, pratico e materiale una soluzione globale della questione ebraica nell'area dell'Europa sotto influenza tedesca.

Tutte le altre istanze centrali devono cooperare allo scopo.

Inoltre, La incarico di rimettermi al più presto un piano complessivo dei provvedimenti da adottare riguardo all'organizzazione, l'attuazione e i mezzi materiali necessari per realizzare la desiderata soluzione finale della questione ebraica".

Fonte IMT, vol. 26, pp. 266 ss.

Lettera di Stuckart - 16 marzo 1942

Lettera segreta del 16 marzo 1942 del segretario di Stato agli Interni Wilhelm Stuckart ai partecipanti alla conferenza del Wannsee, riguardante la "soluzione finale della questione ebraica"

La questione discussa nella riunione del 20 gennaio 1942, relativa allo stato da attribuire nell'immediato futuro ai Mischlinge ebrei di primo grado, mi induce a esaminare ancora una volta le possibilità prese in considerazione ai fini della soluzione di questa questione, laddove l'unico criterio - cosa che non occorre sottolineare esplicitamente - è l'interesse del popolo tedesco. Esiste totale chiarezza e accordo sul fatto che il sangue ebraico, anche nel caso in cui i suoi portatori siano mezzo-ebrei, deve essere espulso dal flusso di sangue tedesco e, oltre a questo, dal flusso di sangue europeo, che deve essere cioè impedita innanzi tutto ogni mescolanza di sangue con i tedeschi o con le razze affini. [...]

Tuttavia, anche se si volesse prescindere dalle considerazioni precedenti, ciò non può, a mio parere, avvenire rispetto all'argomento decisivo, cioè al fatto che, con il trasferimento dei mezzo-ebrei si sacrifica anche il cinquanta per cento di sangue tedesco. Dal punto di vista biologico ho sempre ritenuto estremamente pericoloso alimentare con sangue tedesco un fronte nemico. Questo sangue è idoneo a produrre, sull'altro fronte, delle personalità in grado di utilizzare contro il sangue tedesco i preziosi caratteri ereditati in virtù di quel sangue.

L'esperienza ci insegna che la buona intelligenza e cultura, unitamente al patrimonio ereditario germanico, fanno dei mezzo-ebrei fuori del popolo tedesco dei leader nati, ma anche dei pericolosi nemici.

Questo aspetto acquista un peso ancora maggiore, se lo si considera in una ottica europea complessiva. Non ho dubbi sul fatto che in Europa la soluzione di questo problema debba avvenire seguendo una linea sostanzialmente unitaria.

Tuttavia, se accadesse che i mezzo-ebrei venissero separati anche dagli altri popoli europei e trasferiti altrove, ciò equivarrebbe a respingere centinaia di migliaia di portatori di un patrimonio ereditario tedesco e di razza affine e a spingerli verso una opposizione battagliera contro di noi, la quale si sottrae sostanzialmente alla nostra influenza.

Nei confronti di ciò, e nell'interesse del popolo tedesco, nutro dubbi così forti da ritenere improponibile la strada della equiparazione tra mezzo-ebrei ed ebrei, e di conseguenza del loro trasferimento, e da privilegiare pertanto l'estinzione naturale dei mezzo-ebrei. A tal fine è però necessario un arco di tempo di tre-quattro decenni. Preferisco tuttavia accettare questo inconveniente, che peraltro presenta il vantaggio di conservare della manodopera volenterosa, piuttosto che espormi alle conseguenze estremamente pericolose, per ragioni politiche generali, di un improvviso trasferimento.

Per quanto riguarda il pericolo biologico rappresentato dai mezzo-ebrei, mi permetto di rimandare alla proposta di sterilizzazione di tutti i Mischlinge di primo grado, che non si rivelassero già sterili per altri motivi, da me avanzata nella riunione del 20 gennaio 1942.

A seguito di questa sterilizzazione verrebbe meno ogni ragione vincolante sotto il profilo biologico-razziale a un trattamento di altro tipo della questione

dei Mischlinge.

(Fonte BA Koblenz, sezione di Potsdam, Nürnberger Prozesse, Processo XI, n. 372. ff. 160 sg., 163-65)

Estratto dal Decreto del 18 settembre 1942 riguardante il razionamento alimentare per gli ebrei

Il Ministro del Reich per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Berlin W 8, Wilhelmstr. 72
18 Settembre 1942.

Ai Governatori di Stato per l'alimentazione ai presidenti degli uffici provinciali per l'alimentazione della Prussia con l'eccezione dei territori dell'Est non incorporati nell'Alta Slesia

Per informazione ai Presidenti di distretto [Regierungspraesidenten] e rispettive autorità

Oggetto: razioni alimentari per gli ebrei.

* * * * *

1. Razioni.

Gli ebrei non dovranno più ricevere i seguenti generi alimentari a partire dal 42° periodo di distribuzione (19 ottobre 1942) : carne, prodotti derivati dalla carne, uova, derivati del grano (dolci, pane bianco, panini, fecola di grano, etc), latte fresco intero, latte fresco scremato, e tutti quei cibi che saranno distribuiti non in base alle carte annonarie uniformemente distribuite nel Reich ma in base a certificati locali di distribuzione o attraverso annuncio speciale emanato dagli Uffici dell'Alimentazione locali su coupon speciali delle tessere annonarie. I bambini ebrei e i ragazzi sino ai 10 anni di età riceveranno la razione di pane identica a quella dei normali consumatori. I bambini ebrei e i ragazzi entro i 6 anni d'età riceveranno la razione di grassi assegnata al normale consumatore senza sostituti del miele e senza cacao in polvere. Allo stesso modo non riceveranno il supplemento di marmellata distribuito alla corrispondente fascia d'età dai 6 ai 14 anni. I bambini ebrei sino ai 6 anni riceveranno mezzo litro di latte fresco scremato al giorno.

Conseguentemente non dovranno più essere rilasciate agli ebrei tessere e certificati locali di prelevamento per carne, uova o latte. I bambini ebrei e i ragazzi sino ai 10 anni di età riceveranno le tessere per il pane e quelli sino ai 6 anni d'età le tessere per i grassi identiche a quelle dei normali consumatori. Le tessere per il pane rilasciate agli ebrei dovranno consentire il prelevamento soltanto di prodotti confezionati a base di segale. I bambini ebrei sotto i 6 anni di età riceveranno un certificato di prelevamento per il latte fresco scremato. Su di esso dovrà essere annotata la frase "Buono per

mezzo litro giornaliero".

3. Regolamentazione per gli infermi

Le regole di distribuzione per gli ammalati e le persone inferme, per le donne in stato interessante, per le donne in allattamento non si applicano agli ebrei. Le regole istituite dal presente decreto si applicano anche agli ebrei ricoverati negli ospedali.

4. Distribuzioni speciali.

Gli ebrei sono esclusi da qualsiasi distribuzione speciale.

5. Scambio di tessere annonarie con coupon di viaggio o per ristoranti.

Il cambio di tessere annonarie con biglietti di viaggio e coupon per ristoranti può essere consentito agli ebrei soltanto in casi urgenti ed eccezionali.

6. Cibo non compreso nel razionamento.

Per l'acquisto di generi alimentari non razionati gli ebrei non sono soggetti a restrizioni siano a quando tali generi siano disponibili in quantità sufficienti per la popolazione ariana. I generi alimentari non compresi nel razionamento che vengono distribuiti di tanto in tanto e in quantità limitate, come ortaggi e aringhe, pasta di pesce, etc. non devono essere distribuite agli ebrei. Gli uffici dell'alimentazione sono autorizzati a permettere agli ebrei l'acquisto di rape, foglie di cavolo, etc.

7. Timbrature delle tessere annonarie.

Le tessere annonarie rilasciate agli ebrei dovranno essere sovrastampate diagonalmente (cioè sopra ciascun coupon) con la stampa ripetuta della parola "ebreo". A questo scopo dovrà essere scelto un colore in netto contrasto con il colore di base della tessera annonaria. Non è necessario quindi l'annullamento di questi coupon prima del rilascio delle tessere.

8. Orari speciali di acquisto per gli ebrei.

Per evitare inconvenienti all'approvvigionamento della popolazione ariana si raccomanda che le autorità preposte all'alimentazione stabiliscano orari speciali per gli acquisti degli ebrei.

9. Pacchi dono indirizzati ad ebrei.

Gli uffici dell'alimentazione devono caricare per intero sulle tessere annonarie degli ebrei il contenuto di cibi ricevuti in pacchi dono loro indirizzati. Qualora si trattasse di prodotti sottoposti a razionamento ma non regolarmente distribuiti (come caffè, cacao, the, etc.) l'intera spedizione, o ciò che - a causa di ritardata denuncia dell'arrivo del pacco non sia stato ancora utilizzato - dovrà essere messo a disposizione dei grandi consumatori come gli ospedali e dovrà essere caricato sulle loro razioni. Nel decreto del 29 aprile 1941, di cui si acclude copia, il Ministro delle Finanze ha incaricato gli Uffici della dogana di redigere rapporti settimanali da inviarsi agli uffici dell'alimentazione competenti per territorio. Tali rapporti riporteranno la quantità delle merci in arrivo quando sia certo o si sospetti che il ricevente sia ebreo. Nel caso in cui il rapporto dell'ufficio doganale all'ufficio dell'alimentazione giunga in un ritardo tale che il cibo contenuto nei pacchi dono sia stato già interamente consumato questo dovrà essere caricato sulle razioni degli ebrei. Nel caso in cui gli uffici della polizia di stato siano

informati della spedizione di pacchi alimentari provenienti dall'estero indirizzati ad ebrei, dovranno sequestrare tali pacchi e metterli a disposizione degli uffici dell'alimentazione.

*Per il Segretario di Stato
Reicke*

Traduzione parziale del documento 1347-PS

Fonte: Nazi Conspiracy and Aggression, Vol.III. USGPO, Washington, 1946, pp. 914-915

Ordinanza di Polizia del 1 dicembre 1943 [o 30 novembre]
L'ordine di internamento degli ebrei Ministero dell'Interno

Telegramma circolare cifrato spedito ore 9 del 1°-12-1943

Precedenza assoluta

A tutti i capi delle Province

Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di polizia che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta provincia:

1° Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

2° Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, devono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia. Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.

Il Ministro
F.to Buffarini Guidi

Testimonianze

Se questo è un uomo

Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per mezzo pane
che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi, alzandovi.
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi

Primo Levi

Hurbinek

Fuori dai vetri, benché nevicasse fitto, le funeste strade del campo non erano più deserte, anzi brulicavano di un viavai alacre, confuso e rumoroso, che sembrava fine a se stesso. Fino a tarda sera si sentivano risuonare grida allegre o iraconde, richiami, canzoni. Ciononostante la mia attenzione, e quella dei miei vicini di letto, raramente riusciva ad eludere la presenza ossessiva, la mortale forza di affermazione del più piccolo ed inerme fra noi, del più innocente, di un bambino, di Hurbinek.

Hurbinek era un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava tre anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare e non aveva nome: quel curioso nome, Hurbinek, gli era stato assegnato da noi, forse da una delle donne, che aveva interpretato con quelle sillabe una delle voci inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva. Era paralizzato dalle reni in giù, ed aveva le gambe atrofiche, sottili come stecchi; ma i suoi occhi, persi nel viso triangolare e smunto, saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. La parola che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con urgenza esplosiva: era uno sguardo selvaggio e umano ad un tempo, anzi maturo e giudice, che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena.

Nessuno, salvo Henek: era il mio vicino di letto, un robusto e florido ragazzo ungherese di quindici anni. Henek passava accanto alla cuccia di Hurbinek metà delle sue giornate. Era materno più che paterno: è assai probabile che, se quella nostra precaria convivenza si fosse protratta al di là di un mese, da Henek Hurbinek avrebbe imparato a parlare; certo meglio che dalle ragazze polacche, troppo tenere e troppo vane, che lo ubriacavano di carezze e di baci, ma fuggivano la sua intimità.

Henek invece, tranquillo e testardo, sedeva accanto alla piccola sfinge, immune alla potenza triste che ne emanava; gli portava da mangiare, gli rassetta le coperte, lo ripuliva con mani abili, prive di ripugnanza; e gli parlava, naturalmente in ungherese, con voce lenta e paziente. Dopo una settimana, Henek annunciò con serietà, ma senza ombra di presunzione, che Hurbinek «diceva una parola». Quale parola? Non sapeva, una parola difficile, non ungherese: qualcosa come «mass-klo», «matisklo». Nella notte tendemmo l'orecchio: era vero, dall'angolo di Hurbinek veniva ogni tanto un suono, una parola. Non sempre esattamente la stessa, per verità, ma era certamente una parola articolata; o meglio, parole articolate leggermente diverse, variazioni sperimentali attorno a un tema, a una radice, forse a un nome.

Hurbinek continuò finché ebbe vita nei suoi esperimenti ostinati. Nei giorni seguenti, tutti lo ascoltavamo in silenzio, ansiosi di capire, e c'erano fra noi parlatori di tutte le lingue d'Europa: ma la parola di Hurbinek rimase segreta. No, non era certo un messaggio, non una rivelazione forse era il suo nome, se pure ne aveva avuto uno in sorte; forse (secondo una delle nostre ipotesi) voleva dire «mangiare», o «pane»; o forse «carne» in boemo, come

sosteneva con buoni argomenti uno di noi, che conosceva questa lingua.

Hurbinek, che aveva tre anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero, – Hurbinek, che aveva combattuto come un uomo, fino all'ultimo respiro, per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini, da cui una potenza bestiale lo aveva bandito; Hurbinek, il senza-nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz; Hurbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui - egli testimonia attraverso queste mie parole.

Primo Levi, La tregua

Dal Diario di Anna Frank

9 ottobre 1942

Cara Kitty,

oggi non posso darti che notizie brutte e deprimenti. Stanno arrestando, a gruppi, tutti i nostri amici ebrei. La Gestapo è tutt'altro che riguardosa con questa gente; vengono trasportati in carri bestiame a Westerbork, il grande campo di concentramento per ebrei nella Drenthe.[...]

Westerbork dev'essere terribile; per centinaia di persone un solo lavatoio e pochissime latrine... Fuggire è impossibile; quasi tutti gli ospiti del campo sono riconoscibili dai loro crani rasati e molti anche dal loro aspetto ebraico. Se in Olanda stanno già così male, come saranno nelle contrade barbare e lontane dove li mandano? Supponiamo che per lo più vengano assassinati. La radio inglese dice che li gasano. Forse è il metodo più spiccio per morire. Sono molto turbata.

Lunedì sera, 8 novembre 1943

Cara Kitty,

se tu leggessi tutte le mie lettere una dopo l'altra, certamente ti stupiresti di vederle scritte in stati d'animo tanto differenti. Mi spiace molto di essere così schiava del mio umore, non sono la sola, qui lo sono tutti. Se leggo un libro che mi fa impressione, prima di riprendere il contatto con gli altri debbo riassetarmi mentalmente, se no potrei apparire piuttosto stramba. Attualmente, come avrai notato, sto attraversando un periodo di depressione. Non ti saprei dire il perché, ma credo che quella contro cui continuo a cozzare sia la mia viltà.

Stasera, quando Bep era da noi, udimmo una forte e lunga scampanellata. Immediatamente, dalla paura, impallidii e fui colta dai dolori di ventre e dal batticuore.

La sera a letto mi sembrava di essere sola in carcere, senza padre né madre. A volte vado errando per strada, oppure il nostro ricovero segreto è in fiamme, o vengono di notte per portarci via. Vedo tutte queste cose, come se le vivessi realmente col mio corpo, e ho l'impressione che mi debbano presto accadere.

Miep dice sovente di invidiarci perché qui siamo tranquilli. Sarà verissimo, ma non pensa certamente alla nostra paura. Non so nemmeno immaginare che un giorno il mondo torni normale per noi. Ho un bel parlare del "dopoguerra", ma è come se parlassi di castelli in aria che non diverranno mai realtà. Penso alla nostra casa di prima, alle amiche, alle feste scolastiche, come penserei a cose di cui un altro ha fatto esperienza, non io. L'alloggio segreto col nostro gruppo di rifugiati mi sembra uno squarcio di cielo azzurro attorniato da nubi nere cariche di pioggia. L'area rotonda e circoscritta su cui stiamo è ancora sicura, ma le nubi si avvicinano sempre di

più e sempre più stretto diventa il cerchio che ci separa dal cerchio
incombente. Siamo immersi nelle tenebre e nel pericolo e urtiamo gli uni
contro gli altri cercando disperatamente una via di salvezza. Guardiamo tutti
in basso dove gli uomini combattono, guardiamo in alto dove regnano la
quiete e la bellezza e intanto siamo tagliati fuori da quella tetra massa che
non ci lascia salire in alto ma sta dinanzi a noi che come un muro
impenetrabile, che ci vuol schiacciare ma ancora non può ancora. Non posso
far altro che gridare e implorare: «O cerchio, o cerchio, allargati, apriti,
lasciaci uscire!»

La tua Anna

Venerdì 29 ottobre 1943

Mi sento come un uccello che vorrebbe volare in alto ma continua a sbattere
le ali contro la gabbia, nell'oscurità più totale.

Venerdì 24 dicembre 1943

Cara Kitty,

quando viene qualcuno di fuori, col vento negli abiti e il freddo nel viso,
vorrei ficcare la testa sotto le coperte per non pensare : " Quando ci sarà di
nuovo concesso di respirare un po' d'aria fresca?" [...]

Credimi, quando sei stata rinchiusa per un anno e mezzo, ti capitano dei
giorni in cui non ne puoi più.

Sarò forse ingiusta e ingrata, ma i sentimenti non si possono reprimere .
Vorrei andare in bicicletta, ballare, fischiettare, guardare il mondo, sentirmi
giovane, sapere che sono libera, eppure non devo farlo notare perché, pensa
un po', se tutti e otto ci mettessimo a lagnarci e a far la faccia scontenta,
dove andremo a finire ? A volte mi domando : " Che non ci sia nessuno
capace di comprendere che, ebrea o non ebrea, io sono soltanto una
ragazzina con un gran bisogno di divertirmi e di stare allegra ?

Mercoledì, 23 febbraio 1944

Cara Kitty,

da ieri il tempo è splendido fuori, e io sono molto animata. Vado quasi ogni
mattina nel solaio, dove lavora Peter, per liberarmi i polmoni dall'aria viziata
della stanza. Mi siedo per terra nel mio posticino preferito e guardo il cielo
azzurro, il castagno brullo sui cui rami scintillano piccole goccioline, i
gabbiani e gli altri uccelli che fendono l'aria e sembrano argentati.

Egli stava in piedi col capo appoggiato alla grossa trave, io seduta,
respiravamo l'aria fresca, guardavamo fuori e sentivamo che c'era qualcosa
che non bisognava interrompere con le parole. Rimanemmo a lungo così, e
quando egli dovette salire in soffitta a spaccar legna, sapevo che è proprio
un bel ragazzo. Si arrampicò per la scaletta, io lo seguii e per tutto il quarto
d'ora che spaccò legna non dicemmo parola.

Dal mio posto di osservazione lo guardavo e capivo che cercava di far del

suo meglio per mostrarmi quanto era forte. Ma guardavo anche dalla finestra aperta, sopra un grande settore di Amsterdam, sopra tutti i tetti fino all'orizzonte, tanto luminoso e azzurro che la linea di separazione non era chiaramente visibile. «Finché questo c'è ancora, - pensai, - e io posso godere questo sole, questo cielo senza nuvole, non ho il diritto di essere triste». Per chi ha paura o si sente incompreso e infelice, il miglior rimedio è andar fuori all'aperto, in un luogo dove egli sia completamente solo, solo col cielo, la natura e Dio. Soltanto allora, infatti, soltanto allora si sente che tutto è come deve essere, e che Dio vuol vedere gli uomini felici nella semplice bellezza della natura. Finché ciò esiste, ed esisterà sempre, io so che in qualunque circostanza c'è un conforto per ogni dolore. E credo fermamente che ogni afflizione può essere molto lenita dalla natura. Oh, chi sa che fra non molto io possa dividere questa gioia esuberante con qualcuno che la senta come la sento io!
La tua Anna

Martedì, 6 giugno 1944

"This is D-day" disse alle 12 la radio inglese...

The invasion has begun!...

Secondo i notiziari tedeschi, paracadutisti inglesi sono atterrati in Francia.

Mezzi da sbarco inglesi combattono con i marinai tedeschi, dice la BBC.

L'alloggio segreto è in subbuglio! Si avvicina dunque davvero la liberazione lungamente attesa, la liberazione di cui si è tanto parlato, ma che è troppo bella, troppo leggendaria per diventar mai realtà? Quest'anno, 1944, ci darà la vittoria? Non lo sappiamo ancora, ma la speranza ci fa rivivere, ci ridona coraggio e forza. Ci vorrà coraggio infatti per resistere alle continue angosce, alle privazioni, alle sofferenze; ora ciò che più importa è rimanere calmi e tenaci. Ora più che mai occorre ficcare le unghie nella carne per non gridare. La Francia, la Russia, l'Italia e anche la Germania possono gridare per la loro miseria; noi non ne abbiamo ancora il diritto.

O Kitty, la cosa più bella dell'invasione è che io ho la sensazione che stiano arrivando degli amici. Questi orrendi tedeschi ci hanno così lungamente oppressi, tenendoci il coltello alla gola, che il pensiero degli amici e della salvezza ci riempie nuovamente l'animo di fiducia.

Non si tratta più solamente degli ebrei, ma dell'Olanda e di tutta l'Europa occupata. Forse, dice Margot, a settembre o a ottobre potrò tornare a scuola.

sabato 15 luglio 1944

« "la gioventù in, in fondo è più solitaria della vecchiaia." Questa massima che, ho letto in qualche libro mi è rimasta in mente e l'ho trovata vera; è vero che qui gli adulti trovano maggiori difficoltà che i giovani? No, non è affatto vero. Gli anziani hanno un'opinione su tutto, e nella vita non esitano più prima di agire. A noi giovani costa doppia fatica mantenere le nostre opinioni in un tempo in cui ogni idealismo è annientato e distrutto, in cui gli uomini si mostrano dal loro lato peggiore, in cui si dubita della verità, della giustizia e di Dio. Chi ancora afferma che qui nell'alloggio segreto gli adulti hanno una vita più difficile, non si rende certamente conto della gravità e del

numero di problemi che ci assillano, problemi per i quali forse noi siamo troppo giovani, ma ci incalzano di continuo sino a che, dopo lungo tempo, noi crediamo di aver trovato una soluzione; ma è una soluzione che non sembra capace di resistere ai fatti, che la annullano. Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le splendide speranze non sono ancora sorti in noi che già sono colpiti e completamente distrutti dalla crudele realtà. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità. Intanto debbo conservare intatti i miei ideali; verrà un tempo in cui forse saranno ancora attuabili.»

Nelly Sachs (premio Nobel per la letteratura 1966)

Und wenn diese meine Haut zerschlagen
sein wird,
so werde ich ohne mein Fleisch Gott
schauen

Hiob

O die Schornsteine
Auf den sinnreich erdachten Wohnungen des Todes,
Als Israels Leib zog aufgelöst in Rauch
Durch die Luft -
Als Essenkehrer ihn ein Stern empfing
Der schwarz wurde
Oder war es ein Sonnenstrahl?

O die Schornsteine!
Freiheitswege für Jeremias und Hiobs Staub -
Wer erdachte euch und baute Stein auf Stein
Den Weg für Flüchtlinge aus Rauch?

O die Wohnungen des Todes,
Einladend hergerichtet
Für den Wirt des Hauses, der sonst Gast war -
O ihr Finger,
Die Eingangsschwelle legend
Wie ein Messer zwischen Leben und Tod -

O ihr Schornsteine,
O ihr Finger,
Und Israels Leib im Rauch durch die Luft!

E quando questa mia pelle sarà dilaniata
contemplerò Dio senza la mia carne
Il libro di Giobbe

Oh, i camini
sulle ingegnose dimore della morte,
quando il corpo di Israele si disperse in fumo
per l'aria -
e lo accolse, spazzacamino, una stella
che divenne nera
o era forse un raggio di sole?

Oh, i camini!
Vie di libertà per la polvere di Job e Geremia-
chi vi ha inventato e, pietra su pietra, ha costruito
la via per i fuggiaschi di fumo?

Oh, le dimore della morte,
invitanti per la padrona di casa
altrimenti ospite -
Oh, dita
che posate la soglia
come un coltello tra la vita e la morte -

Oh, camini,
oh dita,
e il corpo di Israele in fumo per l'aria!

O der weinenden Kinder Nacht!
Der zum Tode gezeichneten Kinder Nacht!
Der Schlaf hat keinen Eingang mehr.
Schreckliche Wärterinnen
Sind an die Stelle der Mütter getreten,
Haben den falschen Tod in ihre Handmuskeln gespannt,
Säen ihn in die Wände und ins Gebälk —
Überall brütet es in den Nestern des Grauens.
Angst säugt die Kleinen statt der Muttermilch.

Zog die Mutter noch gestern
Wie ein weißer Mond den Schlaf heran,
Kam die Puppe mit dem fortgeküßten Wangenrot
In den einen Arm,
Kam das ausgestopfte Tier, lebendig
In der Liebe schon geworden,
In den andern Arm, -
Weht nun der Wind des Sterbens,
Bläst die Hemden über die Haare fort,
Die niemand mehr kämmen wird.

Oh, notte dei bimbi piangenti!
Notte dei bimbi chiamati alla morte!
Il sonno non può più entrare.
Orribili guardiane
hanno sostituito le madri,
nei muscoli delle mani tendono la falsa
morte,
la spargono suimuri e sulle travi,
tutto fermenta nei nidi dell'orrore.
Paura allatta i bimbi, non la madre.

Appena ieri la mamma chiamava il
sonno
su loro, come una bianca luna,
in un braccio era la bambola -
con le giance lavate dai baci,
nell'altro una bestia di pezza
resa viva dall'amore -
Soffia ora il vento della morte
solleva le camicie sui capelli
che nessuno più pettinerà

Wer aber leerte den Sand aus euren Schuhen
Als ihr zum Sterben aufstehen müßtet?
Den Sand, den Israel heimholte,
Seinen Wandersand?
Brennenden Sinaisand,
Mit den Kehlen von Nachtigallen vermischt,
Mit den Flügeln des Schmetterlings vermischt,
Mit den Sehnsuchtsstaub der Schlangen vermischt,
Mit allem was abfiel von der Weisheit Salomos vermischt,
mit dem Bitteren aus des Wermuts Geheimnis vermischt -

O ihr Finger,
Die ihr den Sand aus Totenschuhen leertet,
Morgen schon werdet ihr Staub sein
In den Schuhen Kommender!

Ma chi vi tolse la sabbia dalle scarpe,
quando doveste alzarvi per morire?
La sabbia che Israele ha riportato,
La sabbia del suo esilio?
Sabbia rovente del Sinai, mischiata a
gole di usignoli
mischiata ad ali di farfalla,
mischiata alla polvere inquieta dei
serpenti,
mischiata a grani di salomonica
sapienza,
mischiata all'amaro segreto
dell'assenzio.

O dita,
che toglieste ai morti la sabbia dalle
scarpe,
domani già sarete polvere
nelle scarpe di quelli che verranno!

Wir Geretteten,
Aus deren hohlem Gebein der Tod schon seine Flöten schnitt,
An deren Sehnen der Tod schon seinen Bogen strich...
Unsere Leiber klagen noch nach
Mit ihrer verstümmelten Musik.
Wir Geretteten,
Immer noch hängen die Schlingen für unsere Hälse gedreht
Vor uns in der blauen Luft -
Immer noch füllen sich die Stundenuhren mit unserem tropfenden Blut.
Wir Geretteten,
Immer noch essen an uns di Würmer der Angst.
Unser Gestirn ist vergraben im Staub.
Wir Geretteten,
Bitten euch:
Zeigt uns langsam eure Sonne,
führt uns von Stern zu Stern im Schritt.
Laßt uns das Leben leise wieder lernen.
Es könnte sonst eines Vogels Lied,
Das Füllen des Eimers am Brunnen
Unseren schlecht versiegelten Schmerz aufbrechen lasse
Und uns wegschäumen -
Wir bitten euch:
Zeigt uns noch nicht einen beißenden Hund -
Es könnte sein, es könnte sein,
Daß wir zu Staub zerfallen-
Vor euren Augen zerfallen in Staub.
Was hält denn unsere Webe zusammen
Wir odemlos gewordene,
Deren Seele zu Ihm floh aus der Mitternacht
Lange bevor man unseren Leib rettete
In die Arche des Augenblicks,
Wir Geretteten,
Wir drücken eure Hand,
Wir erkennen euer Auge -
Aber zusammen hält uns nur noch der Abschied,
Der Abschied im Staub
Hält uns mit euch zusammen.

Noi superstiti
dalle cui ossa la morte ha già intagliato i
suoi flauti,
sui cui tendini ha già passato il suo archetto
-
I nostri corpi ancora si lamentano
col loro canto mozzato.
Noi superstiti
davanti a noi, nell'aria azzurra,
pendono ancora i lacci attorti per i nostri

colli -
le clessidre si riempiono ancora con il nostro
sangue.
Noi superstiti,
ancora divorati dai vermi dell'angoscia -
la nostra stella è sepolta nella polvere.
Noi superstiti
vi preghiamo:
mostrateci lentamente il vostro sole.
Guidateci piano di stella in stella.
Fateci di nuovo imparare la vita.
Altrimenti il canto di un uccello,
il secchio che si colma alla fontana
potrebbero far prorompere il dolore
a stento sigillato
e farci schiumar via -
Vi preghiamo:
non mostrateci ancora un cane che morde
potrebbe darsi, potrebbe darsi
che ci disfiamo in polvere
davanti ai vostri occhi.
Ma cosa tiene unita la nostra trama?
Noi, ormai senza respiro,
la nostra anima è volata a Lui dalla
mezzanotte
molto prima che il nostro corpo si salvasse
nell'arca dell'istante -
Noi superstiti,
stringiamo la vostra mano,
riconosciamo i vostri occhi -
ma solo l'addio ci tiene ancora uniti,
l'addio nella polvere
ci tiene uniti a voi -

Nelly Sachs, *Al di là della polvere*, trad. di Ida Porena, Einaudi, Torino, 1966

Prima vennero per gli ebrei

" Prima vennero per gli ebrei
e io non dissi nulla perché
non ero ebreo.

Poi vennero per i comunisti
e io non dissi nulla perché
non ero comunista.

Poi vennero per i sindacalisti
e io non dissi nulla perché
non ero sindacalista.

Poi vennero a prendere me.
E non era rimasto più nessuno
che potesse dire qualcosa."

Martin Niemöller
Pastore evangelico
deportato a Dachau

Le persone che abitano in case vere, che non indossano camicioni a righe, che hanno da mangiare tutto quello che vogliono, sono quelle che uccidono gli altri, sono quelle di cui devo avere paura, quelle con le facce grasse, le braccia e le gambe robuste, quelle con le mani grandi e terribili, sono loro che ogni tanto afferrano i bambini e li portano via, per gettarli nel fuoco, per far posto ad altri bambini.

Binjamin Wilkomirski,
Frantumi – Un'infanzia

Fuga di morte

Negro latte dell'alba noi lo beviamo la sera
noi lo beviamo al meriggio come al mattino lo beviamo la notte
noi beviamo e beviamo
noi scaviamo una tomba nell'aria chi vi giace non sta stretto.
Nella casa vive un uomo che gioca colle serpi che scrive
che scrive in Germania quando abbuia i tuoi capelli d'oro.
Margarete egli scrive
egli s'erge sulla porta e le stelle lampeggiano egli aduna i mastini con un
fischio
con un fischio fa uscire i suoi ebrei fa scavare una tomba nella terra
ci comanda e adesso suonate perché si deve ballare.
Negro latte dell'alba noi ti beviamo la notte
noi ti beviamo al mattino come al meriggio ti beviamo la sera
noi beviamo e beviamo.
Nella casa vive un uomo che gioca colle serpi che scrive
che scrive in Germania quando abbuia i tuoi capelli d'oro.
Margarete i tuoi capelli di cenere Sulamith noi scaviamo una tomba
nell'aria chi vi giace non sta stretto
Egli grida puntate più fondo nel cuor della terra e voialtri cantate e suonate
egli trae dalla cintola il ferro lo brandisce i suoi occhi sono azzurri
voi puntate più fondo le zappe e voi ancora suonate
perché si deve ballare.
Negro latte dell'alba noi ti beviamo la notte
noi ti beviamo al meriggio come al mattino ti beviamo la sera
noi beviamo e beviamo
nella casa vive un uomo i tuoi capelli d'oro Margarete
i tuoi capelli di cenere Sulamith egli gioca colle serpi.
Egli grida suonate più dolce la morte la morte è un Mastro di Germania
grida cavate ai violini suono più oscuro così andrete come fumo nell'aria
così avrete nelle nubi una tomba chi vi giace non sta stretto.
Negro latte dell'alba noi ti beviamo la notte
noi ti beviamo al meriggio la morte è un Mastro di Germania
noi ti beviamo la sera come al mattino noi beviamo e beviamo
la morte è un Mastro di Germania il suo occhio è azzurro
egli ti coglie col piombo ti coglie con mira precisa
nella casa vive un uomo i tuoi capelli d'oro Margarete
egli aizza i mastini su di noi ci fa dono di una tomba nell'aria
egli gioca colle serpi e sogna la morte è un Mastro di Germania.
I tuoi capelli d'oro Margarete,
i tuoi capelli di cenere Sulamith.

Paul Celan

Il Testamento di Marc Bloch

Clermont-Ferrand, 18 marzo 1941

Dovunque io muoia, in Francia o in terra straniera, e in qualsiasi momento ciò accada, lascio alla mia cara moglie o in sua mancanza ai miei figli la cura di provvedere ai miei funerali, come riterranno opportuno. Saranno funerali puramente civili: i miei cari sanno che non ne avrei voluti di diversi. Ma spero che quel giorno - nella camera ardente o al cimitero - un amico voglia dar lettura di queste poche parole:

Non ho chiesto che sulla mia tomba si recitassero le preghiere ebraiche la cui cadenza, purtuttavia, accompagnò all'ultimo riposo tanti miei antenati e il mio stesso padre. Per tutta la vita, come meglio ho potuto, ho teso a una totale sincerità d'espressione e di spirito. Ritengo la compiacenza alla menzogna, qualunque sia il pretesto che essa accampi, la peggior lebbra dell'animo. Come qualcuno tanto più grande di me, desidererei che la mia tomba, quale unico motto, portasse incise queste semplici parole: *Dilexit veritatem*. Per questo non potevo accettare che in quest'ora di supremi addii, quando ogni uomo ha il dovere di riassumere se stesso, si invocasse in mio nome l'ardore di una ortodossia di cui non riconosco il credo.

Ma ancora più odioso sarebbe per me se vi fosse chi, in questo atto di onestà, ravvisasse qualcosa di simile ad un vile rinnegamento. Affermo dunque se è necessario di fronte alla morte di essere nato ebreo; che mai ho pensato di negarlo, né mai ho avuto motivo di essere tentato di farlo. In un mondo assalito dalla più atroce barbarie, la generosa tradizione dei profeti ebrei, che il cristianesimo, in ciò che ebbe di più puro, riprese e diffuse, non resta forse una delle nostre migliori ragioni per vivere, credere, lottare? Estraneo ad ogni formalismo confessionale come ad ogni presunta solidarietà razziale, per tutta la vita mi sono sentito anzitutto e semplicemente francese. Legato alla mia patria da una già lunga tradizione familiare, nutrito della sua eredità spirituale e della sua storia, incapace, in verità, di concepirne un'altra in cui respirare a pieni polmoni, l'ho amata molto e servita con tutte le mie forze. Mai il mio essere ebreo mi è parso di ostacolo a questi sentimenti. Nel corso di due guerre, non mi è stato dato di morire per la Francia. Almeno, che io possa rendere a me stesso questa testimonianza: muoio, come ho vissuto, da buon francese.

Poi - se sarà possibile prodursene il testo - si dia lettura delle mie cinque citazioni.

Marc Bloch, *La strana disfatta. Testimonianza del 1940*, Einaudi 1995

LXIII

I morti al largo Augusto non erano cinque soltanto; altri ve n'erano sul marciapiede dirimpetto; e quattro erano sul corso di Porta Vittoria- sette erano nella piazza delle Cinque Giornate, ai piedi del monumento.

Cartelli dicevano dietro ogni fila di morti: *Passati per le armi*.

Non dicevano altro, anche i giornali non dicevano altro, e tra i morti erano due ragazzi di quindici anni. C'era anche una bambina, c'erano due donne e un vecchio dalla barba bianca. La gente andava per il largo Augusto, e il corso di Porta Vittoria fino a Piazza delle Cinque Giornate, vedeva i morti al sole su un marciapiede, poi i morti sul corso, i morti sotto il monumento, e non aveva bisogno di saper altro. Guardava le facce morte, i piedi ignudi, i piedi nelle scarpe, guardava le parole dei cartelli, guardava i teschi con le tibie incrociate sui berretti degli uomini di guardia, e sembrava che comprendesse ogni cosa. Come? Anche quei due ragazzi di quindici anni? Anche la bambina? Ogni cosa? per questo appunto, sembrava anzi che comprendesse ogni cosa. Nessuno si stupiva di niente. Nessuno domandava spiegazioni. E nessuno si sbagliava.

C'era tra la gente, il Gracco. C'erano Orazio e Metastasio, Scipione, Mambrino. Ognuno era per suo conto, come ogni uomo ch'era nella folla. C'era Barca Tartaro. Passò, un momento, anche El Paso. C'era Figlio-di-Dio. E c'era Enne 2. Essi, naturalmente, comprendevano ogni cosa; anche il perché delle donne, della bambina, del vecchio, dei due ragazzi; ma ogni uomo ch'era nella folla sembrava comprendere come ognuno di loro: ogni cosa. Perché? Il Gracco diceva.

Una delle due donne era avvolta nel tappeto di un tavolo. L'altra, sotto il monumento, sembrava che fosse cresciuta, dopo morta, dentro il suo vestito a pallini: se lo era aperto lungo il ventre e le cosce, dal seno alle ginocchia; e ora lasciava vedere il reggicalze rosa, sporco di vecchio sudore, con una delle giarrettiere che pendeva attraverso la coscia dove avrebbe dovuto avere le mutandine.

Perché quella donna nel tappeto? Perché quell'altra?

E perché la bambina? Il vecchio? I due ragazzi?

Il vecchio era ignudo, senz'altro che la lunga barba bianca a capire qualcosa di lui, il colano del petto; stava al centro dei sette allineati ai piedi del monumento, non segnato da proiettili, ma livido nel corpo ignudo, e le grandi dita dei piedi nere, le nocche alle mani nere, le ginocchia nere, come se lo avessero colpito, così nudo, con armi avvelenate di freddo.

I due ragazzi, sul marciapiede all'ombra di largo Augusto, erano invece sotto una coperta. Una in due, e stavano insieme, nudi i piedi fuori della coperta, e in faccia serii, non come morti bambini, con paura, con tristezza, ma serii da grandi, come i morti grandi vicino ai quali si trovavano.

E perché, loro?

Il Gracco vide, dove lui era, Orazio e Metastasio. Con chi aveva parlato, nella vigilia dell'automobile, di loro due?

Con l'uno o l'altro, egli aveva parlato tutta la sera, sempre conversava con chi si incontrava, e ora lo stesso parlava, conversava, come tra un uomo e un uomo si fa, o come un uomo fa da solo, di cose che sappiamo e a cui pur cerchiamo una risposta nuova, una risposta strana, una svolta di parole che cambi di corso, in un modo o in un altro, della nostra consapevolezza.

Lì guardò, dal lato suo dell'angolo che passava attraverso i morti, e una piccola ruga venne, rivolta a loro insieme allo sguardo, in mezzo alle labbra di quella sua faccia dalle tempie bianche.

Orazio e Metastasio gli risposero quasi nello stesso modo. Come se lui avesse chiesto: E perché loro? Mossero nello stesso modo la faccia, e gli rimandarono la domanda:, E perché loro?

LXV

Ma c'era anche la bambina.

Più giù, tra i quattro del corso, dagli undici o dodici anni che aveva mostrava anche lei la faccia adulta, non di morta bambina, come se nel breve tempo che l'avevano presa e messa al muro avesse di colpo fatta la strada che la separava dall'essere adulta. La sua testa era girata verso l'uomo morto e al suo fianco, quasi recisa nel collo dalla scarica dei mitragliatori e i suoi capelli stavano nel sangue raggrumati, la sua faccia guardava seria la seria faccia dell'uomo che pendeva un poco dalla parte di lei.

Perché lei anche.

Gracco vide passare un altro degli uomini che aveva conosciuto la sera prima, il piccolo Figlio-di-Dio fece per avvicinarsi.

Ma poi restò dov'era. Perché lei? il Gracco chiedeva. E Figlio-di-Dio rispose nello stesso modo, guardandolo. Gli rimandò lui pure la domanda: Perché lei.?

Perché la bambina esclamò. Come perché? Perché sì! Tu lo sai e tutti lo sapete. Tutti lo sappiamo. E tu lo domandi? Essa parlò con l'uomo morto che gli era accanto. Lo domandano, gli disse. Non lo sanno?

Sì, sì, l'uomo rispose. Io so. Noi lo sappiamo. Ed essi no? la bambina disse.

Essi pure lo sanno. Vero, disse il Gracco. Egli lo sapeva, e i morti glielo dicevano. Chi aveva colpito non poteva colpire di più nel segno. In una bambina e in un vecchio, in due ragazzi di quindici anni, in una donna, in un'altra donna: questo era il modo migliore di colpire l'uomo ' Colpirlo dove l'uomo era più debole, dove aveva l'infanzia, dove aveva la vecchiaia, dove aveva la sua costola staccata e il suo cuore scoperto: dov'era più uomo. Chi aveva colpito voleva essere il lupo, far paura all'uomo. Non voleva fargli paura? E questo modo di colpire era il migliore che credesse di avere il lupo per fargli paura.

Però nessuno, nella folla, sembrava aver paura.

Elio Vittorini, *Uomini e no*, LXIII-LXIV

INDIFFERENTI

Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che "vivere vuol dire essere partigiani". Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.

L'indifferenza è il peso morto della storia. E' la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendidi, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorgi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica.

L'indifferenza opera potentemente nella storia.

Opera passivamente, ma opera. E' la fatalità; e ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che si ribella all'intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare, non è tanto dovuto all'iniziativa dei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare.

La fatalità che sembra dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo assenteismo. Dei fatti maturano nell'ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano, di procurare quel tal bene si proponevano.

I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di fallimenti ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili

piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E non già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non siano capaci di prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, ma questo contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale; è prodotto di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di nessun genere.

Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto ad ognuno di essi del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrificio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene che l'attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo intento.

Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.

Antonio Gramsci

Cuntent propri cuntent
a so ste' una masa ad volti tla voita,
ma piò ad tott quand chi m'ha liberè in Germania,
ch'am so mes a guardè una farfala
senza la voia ad magnela.

Tonino Guerra

Promemoria

Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola,
a mezzogiorno.

Ci sono cose da far di notte:

chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per sentire.

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte,
né per mare né per terra:
per esempio, la guerra.

Vittorio Sereni

Immagini dai lager



Il lager di Bolzano



Auschwitz



Verso la camera a gas



Ingresso a Birkenau

In biblioteca...

...per saperne di più

Gli ebrei

di Piero Stefani

Gli ebrei nell'impero romano
a cura di Ariel Lewin

Giudeofobia. L'antisemitismo nel mondo antico
Di Peter Schäfer

L'Europa degli ebrei.
di Riccardo Calimani

Freud, gli ebrei e altri tedeschi
di Peter Gay

Breve storia degli ebrei e dell'antisemitismo
di Eugenio Saracini

L'Antisemitismo. Dal pregiudizio contro gli ebrei ai campi di sterminio.
di Roberto Finzi

Il razzismo in Europa dalle origini all'olocausto
di George L. Mosse

a distruzione degli ebrei d'Europa , 2 voll.
di Raul Hilberg

Sterminio in Europa tra due guerre mondiali
(ANED)

Capire la risiera. A Trieste un Lager del sistema nazista
Guida al campo di Mauthausen
(ANED)

Ebrei/Juden
di Federico Steinhaus

La bambina che non potè chiamarsi Esther
di Winfried Seibert

La persecuzione degli ebrei durante il fascismo. Le leggi del 1938
(Camera dei deputati)

La strada per Auschwitz
di Giovanni Gozzini

Testimonianze e romanzi

Music. Testimone a Dachau
di Fabbio Amodeo et al.

Racconti dal lager
di Marco Coslovich

Scrivere dai Lager. Briefe aus dem Lager
Archivio storico di Bolzano_

Mostra storica della risiera di San Sabba
A cura di Elio Aphi

Se questo è un uomo.
La tregua.
di Primo Levi

Olocausto
di Gerald Green

All'ombra del lungo camino.
di Andrea Molesini

Il giardino dei Finzi-Contini
di Giorgio Bassani

Immagine dell'inimmaginabile

Museo monumento al deportato politico e razziale nei campi di sterminio nazisti.
Comune di Carpi

Testimoni.
ANED

Insieme per non dimenticare.
Viaggio pellegrinaggio nei Lager di Ebensee, Gusen, Castello di Hartheim, Mauthausen
di G.Paleari
Comune di Nova Milanese. Maggio 1996

La risiera di San Sabba
Comune di Trieste

Venezia. I giorni della Shoà.
Comunità ebraica di Venezia. Regione Veneto. Provincia di Venezia. Comune di Venezia.

Il tempo e la Memoria. Venezia e gli ebrei a cinquant'anni dalle leggi razziali.
Comunità israelitica di Venezia.

Incontri. Donne nei Lager - Sacerdoti nei Lager
di G. Paleari

La storia... Ricordare. Un viaggio nella memoria.
Associazione culturale "Il cortile" di Nova Milanese

Progetto Storia e Memoria: il Lager di Bolzano
Lager a Bolzano/Lager in Bozen
documenti e testimonianze

Progetto Storia e Memoria: il Lager di Bolzano
Testimonianze/ Die Überlebenden

Scrivere dai Lager. Briefe aus dem Lager.

Città di Bolzano. Assessorato alla cultura. Archivio Storico

Il Lager di Bolzano. Memorie e testimonianze

RAI sede di Bolzano.

Konzentrationslager Dachau 1933-1945

Maria Teresa Ghetti

27.01.2007